



COMUNE DI LULA

REGISTRO DETERMINE AREA AA.GG.

DETERMINAZIONE N. 65 del 12/06/2023

PROPOSTA N. 328 del 08/06/2023

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE ATTIVITÀ LAVORATIVA FUORI ORARIO DI SERVIZIO AL DIPENDENTE MARRAS ANTONIO NEL COMUNE DI ONANI (ART. 1, C. 557, L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311)

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n° 18 del 24/03/2023 con la quale è stato approvato lo schema del bilancio di previsione 2023 – 2025;

RICHIAMATA la deliberazione della C.C. n° 6 del 19/04/2023 con la quale è stato discusso e approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP), periodo 2023-2025, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n° 7 del 26/04/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025 ai sensi dell'art. 151 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto Sindacale n°3 del 03/01/2023 di attribuzione della Responsabilità Amministrativa e Affari Generali;

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;

VISTA la richiesta pervenuta dal Comune di Onani e acquisita al prot. 3280 in data 07/06/2023 con la quale si chiede, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, l'autorizzazione all'utilizzo dell'attività lavorativa della dipendente di questo Comune il sig. Marras, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n° 311/2004, sotto forma di scavalco di eccedenza, per n° 12 ore settimanali dal 10/06/2023 al 12/08/2023;

VISTA la richiesta pervenuta dal dipendente Marras Antonio in data 12/06/2023 prot.3391 con la quale si chiede a questa Amministrazione l'autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa fuori orario di servizio presso il Comune di Onani;

RILEVATO che l'art. 1, c. 557, L. 30 dicembre 2004, n. 311 dispone che: *"I comuni con popolazione inferiore ai 5.000, abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall' Amministrazione di provenienza."*

VISTO il parere del Consiglio di Stato, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 secondo il quale: *"L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";*

VISTO il parere del Dipartimento della Funzione pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1, c. 557, L. 311/2004;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 53, D.Lgs. n. 165/2001 *"gli impieghi pubblici non sono cumulabili, ... salvo le eccezioni stabilite dalle leggi speciali";*

RITENUTO di poter concedere l'autorizzazione richiesta al dipendente sig. Marras Antonio da svolgersi presso il Comune di Onani al di fuori del proprio orario di lavoro e senza che ne risulti compromesso il tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e dei doveri d'ufficio da parte del dipendente per il periodo dal 10/06/2023 al 12/08/2023, per un n. di ore complessive pari a 12 ore settimanali;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 1, c. 557, L. n. 311/2004;

VISTO l'art. 53, c. 7, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Funzioni Locali;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

DI CONCEDERE l'autorizzazione richiesta al dipendente sig. Marras Antonio, da svolgersi presso il Comune di Onani al di fuori del proprio orario di lavoro e senza che ne risulti compromesso il tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e dei doveri d'ufficio da parte del dipendente per il periodo dal 12/06/2023 al 12/08/2023, per un numero di ore complessive pari a 12 ore;

DI DARE ATTO che la predetta attività lavorativa sarà svolta dal dipendente in oggetto al di fuori dell'orario di lavoro e senza che ne sia compromesso il tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e dei doveri d'ufficio;

DI DARE ATTO che la spesa per l'attività lavorativa aggiuntiva prestata presso il Comune di Onani è interamente a carico del Comune medesimo;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art. 147-bis, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Finanziario per conoscenza.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni.

LULA, lì 12/06/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BOE SALVATORINA